



PRESIDIUM DEBITORES

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 22 luglio 2026

**IL FALLIMENTO DEL SOCIO PALESE RIDICHIARATO
DOPO LA REVOCA RETROAGISCE (EX TUNC) ALLA
DATA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I ORDINANZA N. 22685/2026
DEP. 4 LUGLIO 2026**

Note di Approfondimento del Comitato Scientifico della Rete Italia O.C.C.
Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

IL FALLIMENTO DEL SOCIO PALESE RIDICHIARATO DOPO LA REVOCA RETROAGISCE (EX TUNC) ALLA DATA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 giugno 2026 (dep. 4 luglio 2026), n. 22685/2026 — Pres. Terrusi — Est. Vella

Massima

Il fallimento del socio palese illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 147, comma 1, l. fall. costituisce effetto ex lege del fallimento della società; pertanto, ove la prima dichiarazione sia stata revocata per vizio del contraddittorio senza rimessione degli atti al tribunale e il fallimento del medesimo socio sia poi nuovamente dichiarato su istanza del curatore ai sensi dell'art. 147, comma 4, l. fall., i suoi effetti retroagiscono alla data del fallimento della società, a differenza di quanto avviene per il socio occulto scoperto successivamente, la cui dichiarazione di fallimento in estensione ha effetto ex nunc.

I principi di diritto

1. Ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso il decreto in materia di operazioni di vendita concorsuale

Il decreto con cui il tribunale decide il reclamo ex art. 36, comma 2, l. fall. — non soggetto a gravame — è non solo definitivo ma anche decisorio quando, dando il “nulla osta” alla vendita fallimentare di immobili il cui diritto di proprietà è rivendicato da un terzo estraneo alla procedura, statuisce sulla legittimità della loro apprensione alla massa attiva ex art. 64 l. fall.; è dunque ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto riconducibile alla cosiddetta giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, in analogia all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Corte ribadisce una nozione ampia di decisorietà, quale attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con l'efficacia del giudicato, anche al di fuori del modello ordinario di cognizione.

2. Distinzione tra fallimento “in ripercussione” del socio palese (art. 147, comma 1) e “in estensione” del socio occulto (art. 147, comma 4)

Il fallimento del socio palese illimitatamente responsabile costituisce un automatismo, “prodotto” ex lege dalla sentenza di fallimento della società. Diversamente, il fallimento del socio occulto — la cui esistenza “risulta” solo dopo il fallimento della società — non è automatico, ma eventuale e conseguente a una distinta iniziativa di parte (su istanza del curatore, di un creditore o di un socio fallito), diretta ad accertare un vincolo sociale non esternato né pubblicizzato.

3. Retroattività ex tunc degli effetti del fallimento del socio palese, impermeabile agli “incidenti” procedurali

L'effetto ex lege che avvince il fallimento del socio palese a quello della società è impermeabile alle anomalie procedurali. La revoca della prima dichiarazione per vizio di notifica — che, in realtà, avrebbe dovuto condurre non già alla revoca del fallimento del socio, bensì alla rimessione degli atti al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. — e la successiva rinnovata dichiarazione su istanza ex art. 147, comma 4, l. fall. non mutano la natura ripercussiva del fallimento del socio: i suoi effetti (compresi quelli acquisitivi ex art. 64 l. fall. e quelli previsti dagli artt. 42, 44, 51 e 67 l. fall.) restano ancorati alla data del fallimento della società. Né rileva in senso contrario la natura costitutiva della sentenza di fallimento, ben potendo le sentenze costitutive avere, per previsione di legge, effetti retroattivi.

Di qui il principio di diritto: “Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone (nella specie s.n.c.), pronunciata ai sensi dell’art. 147, comma 1, l.fall., venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della società”.

4. Inconferenza dell’orientamento sull’effetto ex nunc del socio occulto e irrilevanza dell’autonomia gestionale delle masse

Non è pertinente il principio, invocato dalla ricorrente, secondo cui la dichiarazione di fallimento “in estensione” del socio occulto ha effetto solo ex nunc (Cass. Sez. U. n. 8257/2002; Cass. n. 13421/2008; conf. Cass. n. 26944/2016): esso è formulato per la sola ipotesi del fallimento successivo del socio occulto, in ragione del carattere autonomo che a quella dichiarazione va riconosciuto, autonomia che non ricorre per il socio palese. Del pari non decisiva è la disciplina dell’art. 148 l. fall. (separazione delle masse attive e passive, possibile nomina di più comitati dei creditori, separata chiusura dei fallimenti), attenendo ad aspetti operativi e gestionali che non inficiano il momento genetico unitario voluto dalla legge.

Rilievo pratico

Per i curatori e gli organi delle procedure concorsuali:

In caso di caducazione della prima dichiarazione di fallimento del socio palese per vizio procedimentale, il curatore può sollecitarne la rinnovata dichiarazione ai sensi dell’art. 147, comma 4, l. fall.: gli effetti retroagiscono alla data del fallimento della società, con conseguente conservazione degli effetti acquisitivi ex art. 64 l. fall. già prodottisi mediante la trascrizione della prima sentenza, senza necessità di un’autonoma trascrizione. È così preservata la stabilità dell’apprensione dei beni alla massa e la par condicio creditorum.

Per i terzi aventi causa dal socio (donatari, acquirenti) e i loro difensori:

Gli atti a titolo gratuito compiuti dal socio palese nel biennio anteriore restano aggredibili ex art. 64 l. fall. anche quando il fallimento del socio sia stato revocato e poi ridichiarato: la retrodatazione degli effetti alla data del fallimento della società preclude l’eccezione fondata sul preteso decorso del termine o sull’efficacia ex nunc della seconda pronuncia. Per contestare l’apprensione dei beni occorre agire tempestivamente nelle forme del reclamo, senza fare affidamento su una decorrenza autonoma degli effetti.

Per i giudici (delegati, del reclamo e di merito):

Il giudice del reclamo che ravvisi l’inesistenza o la nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, regolarmente depositato, deve revocare il provvedimento e rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., anziché limitarsi a revocare il fallimento del socio; resta ferma la decisorietà — e quindi la ricorribilità ex art. 111 Cost. — del decreto ex art. 36, comma 2, l. fall. che incida sui diritti di un terzo in ordine all’apprensione dei beni alla massa.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

La pronuncia distingue con nettezza la propria fattispecie da quella governata dall’orientamento sull’effetto ex nunc del fallimento “in estensione” del socio occulto (Cass. Sez. U. n. 8257/2002; Cass. n. 13421/2008; conf. Cass. n. 26944/2016), riconducendo il fallimento del socio palese alla matrice ex lege già valorizzata da Cass. n. 22263/2012 in tema di decorso dell’anno ex art. 147, comma 2, l. fall. Sul dovere del giudice del reclamo di rimettere gli atti al primo giudice, in luogo della mera revoca, il richiamo è a Cass. n. 25218/2013, n. 18339/2015, n. 3861/2019, n. 2462/2022 e n. 19219/2025.

Quanto all'ammissibilità del ricorso straordinario, la decisione si inserisce nel consolidato indirizzo sulla ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost. dei provvedimenti resi in sede di reclamo in materia di operazioni di vendita concorsuale (Cass. Sez. U. n. 19506/2008; Cass. n. 5993/2011, n. 8966/2014, n. 28365/2023, n. 12132/2024, n. 5322/2026) e sulla nozione ampia di decisorietà (Cass. Sez. U. n. 22048/2023, con richiamo a Sez. U. n. 26989/2016 e n. 27073/2016; da ultimo Cass. n. 1467/2026).

Ne esce rafforzata la lettura unitaria e consustanziale del rapporto tra fallimento della società di persone e fallimento del socio palese: le vicende procedimentali che colpiscono la dichiarazione a carico del socio non spostano in avanti il momento di decorrenza dei relativi effetti. L'indirizzo conserva rilievo anche nel vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che disciplina la liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili all'art. 256, in sostanziale continuità con l'art. 147 l. fall.

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

La giurisprudenza interpretata. Il diritto reso operativo.